

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvazione definitiva delibera C.C. 33 del 04/08/2000

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento di Polizia Mortuaria ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione in ambito comunale, intendendosi quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Tutta la materia della Polizia Mortuaria, viene disciplinata dal presente regolamento; per le disposizioni generali e legislative integranti il presente regolamento, si richiamano il D.P.R. 285/90 e la C.M. del 24/6/93, n°24.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune regola che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assumendo responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi, strumenti a disposizioni del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Denuncia della causa di morte e accertamento decessi

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti o di collettività, denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esatta l'ora in cui è avvenuto il decesso.

Art. 5 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) T.U.LL.SS. 27/7/34, N° 1265 e dell'art. 1/1 del Regolamento P.M. approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285, i medici curanti e necroscopi, devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco, indicando la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;

b) sul modello rilasciato dal Comune, come previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, N° 1238;

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalla A.G., o per riscontro diagnostico.

Art. 6 - Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Rimanendo l'obbligo per i sanitari di cui all'art. 365 del C.P., ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'A.G. e a quella di P.S.

Art. 7 - Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne subito il Sindaco, il quale subito informa l'A.G. e quella di P.S. e l'USSL competente per territorio, che provvede, salvo diverse disposizioni dell'A.G., ad incaricare dello esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti, al Sindaco ed all'A.G. perché, rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8 - Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune il medico necroscopo, su incarico dell'USSL competente, esegue gli accertamenti per accertare la morte, e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9/7/39 N° 1238. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10, del D.P.R. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'USSL locale competente.

Art. 9 - Casi di morte per malattia infettiva.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'USSL per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso l'Ufficiale dello Stato Civile, rilascia autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9/7/39, N° 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane, di cui al precedente art. 6. Qualora sussistano i casi previsti dall'art.5 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'A.G.

Art. 11

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dello art. 74 del R.D. 9/7/39, N° 1238, ordinamento stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli artt. 4, 5, 6, 8, del presente regolamento. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28

settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto, di seppellimento sono rilasciati dall'USSL competente. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 12 - Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia di A.G., sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della L. 15/2/61, N° 83, cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati in ospedale o ad una deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché, i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari, medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi, o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e tutela della Salute nei luoghi di lavoro, può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero, ovvero da un altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la cura migliore. I risultati del riscontro, devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'USSL locale. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 13 - Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, o, essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, in celle frigorifere, o, essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/75, N° 644 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 - Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto nell'articolo precedente.

Art. 15 - Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica ed Ambientale e Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro dell'USSL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino manifestazioni di vita. Nei casi di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore Sanitario dell'USSL locale competente.

Art. 17 - Depositi di osservazione

Il deposito d'osservazione può ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento presso il cimitero comunale.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale necroforo.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'A.G. per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

L'obitorio è ubicato presso il cimitero comunale. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'USSL locale competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/64, N° 185.

Art. 18 - Deposizione dei cadaveri nei feretri

Trascorso il periodo di osservazione prescritto, il cadavere debitamente vestito e avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

Art. 19 - Caratteristica della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni possono essere subordinate alla realizzazione

sulla cassa metallica, di tagli di opportuni dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurate con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte da 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altro di metallo, secondo quanto disposto dagli art. 30, 31 del D.P.R. 10/9/90, N° 285. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 20 - Trasporto dei cadaveri

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento secondo una tariffa stabilita dalla Giunta o dal Consiglio Comunale (vedasi competenze L. 142/90) quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso (indigenza, trasporto di salme incidentate).

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'USSL locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 21 - Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile, disinfettabile. Detti carri, potranno essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'USSL, la quale deve controllare almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 22 - Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23 - Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al custode se esiste, la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 24 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive/diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. La salma dopo il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è vestita, intendendosi che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò quando essa sia nuda, sia quando è vestita, purché, in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'USSL locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25 - Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16 D.P.R. 285/90, n° 285. Nei casi previsti dal sopracitato articolo 16, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, lo stesso per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria. Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché, esso venga effettuato con gli automezzi di cui alle presenti norme, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 26 - Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 27 - Trasporto di salme in altro comune

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli **artt. 24 e seguenti**, del D.P.R. 10/09/90, N° 285. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo le 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 28 - Modalità per il trasporto fuori comune

Il trasporto della salma fuori del comune sarà fatto con carro appositamente chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgono onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché, non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 29 - Autorizzazione per il trasporto fuori comune

Per il trasporto di salma da Comune a Comune nella Repubblica, è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai sindaci dei comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 30 - Consegna delle salme al cimitero Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati, o tumulati, nessun cadavere, parte di esso o ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 D.P.R. 10/09/90, N° 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 31 - Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo e il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 32 - Ricevimento di salme e di resti mortali

Nei cimiteri devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art 7 del D.P.R. 285/90;

e) i cadaveri di persone residenti in vita nel Comune ma che per motivi medici, di cura o di ricovero, abbiano trasferito la residenza altrove e vi siano morti.

f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

g) Il trasferimento di cadaveri o resti, ossa o ceneri nel locale cimitero provenienti da altri Comuni è concesso ai parenti fino al 2° grado;

Art. 33 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode o il servizio, ne dispone la deposizione nella camera mortuaria dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche del caso.

Art. 34 - Ordine e vigilanza nei cimiteri

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero. Il coordinatore sanitario dell'USSL locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Non è previsto nel cimitero l'alloggio del custode, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché, le altre incombenze delle diverse disposizioni del citato D.P.R. 285/90.

Art. 35 - Inumazioni e Tumulazioni

Le sepolture possono essere a inumazione o tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art 68 e seguenti del D.P.R. 285/90; sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77, del citato D.P.R. 285/90.

Art. 36 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 68 del D.P.R. 285/90. I campi destinati all'inumazione (sepoltura nella terra), all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in un suolo idoneo per struttura geologica-mineralogica, per proprietà... dinamiche e fisiche e per il livello della falda idrica. I campi di inumazione e la loro utilizzazione tramite le fosse, deve farsi cominciando da un'estremità di ciascuno riquadro e successivamente fila per fila. La fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo a cura del custode, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte

del defunto. Ciascuna fossa per inumazione, deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 m; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 m. e la larghezza di 0,80 m, e devono distare l'una dalla altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse, non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 0,50 M che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, devono avere una profondità non inferiore a M 2,00; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 M ed una larghezza di 0,50 M e devono distare almeno 0,50 M da ogni lato. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalla altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni, non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto; si osservano le norme del D.P.R. 285/90.

E' possibile acquistare nel massimo N° 3 fosse per inumazione anche viciniori.

La loro durata è regolamentata con delibera di Giunta C.

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea, possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Sulla fossa ad inumazione, è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo previo pagamento della relativa tassa, purché, non eccedano le dimensioni delle fosse di cui ai punti precedenti. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici di bronzo, porta fiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, data di nascita, anno, mese e giorno della morte.

Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della G.C. dietro domanda, darne autorizzazione.

Sulle sepolture private ad inumazione, e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché, con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a 0,50 CM. Nel caso dovessero superare l'altezza, dovranno essere ridotte all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco, disporrà d'autorità il taglio ed anche lo sradicamento.

E' consentita anche la posa di cordoni di delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso stabilito dalla Giunta comunale.

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi, tutti indistintamente gli addobbi posti sulla tomba dovranno essere ritirati a cura del concessionario.

Art. 37 - Tumulazione

Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione (per la durata vedasi tabella allegata) hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono materia speciale di concessione amministrativa da parte del Comune.

Per la tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, anche se è presente o meno un feretro.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto sia che venga costruita interamente in opera, o con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con riferimento alle disposizioni di legge per le costruzioni sismiche.

Le solette orizzontali devono essere costruite per un sovraccarico di 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi verticali e orizzontali devono avere le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

Il piano di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni. E' consentita la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materia le avente le caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Per i loculi le misure d'ingombro libero-interno non devono essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza 2,25 M, di larghezza 0,75 M, e 0,70 M in altezza. A detto ingombro va aggiunto a seconda se la tumulazione è laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

La misura d'ingombro, libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di 0,70 M, larghezza M 0,30, e altezza 0,30 M.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a 0,30 M, 0,30 M, 0,50 M.

Nel caso della tumulazione di resti e di ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti dei mattoni pieni e l'intonaco esterno, bensì la usuale collocazione di piastre di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dalle prescrizioni sulle modalità della sepoltura; D.P.R. 285/90 C.M. 24/6/93, N° 24.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'acquisto dei loculi, è concesso anche ai cittadini ex residenti previa autorizzazione del Sindaco. Il trasferimento dei defunti da altri Comuni, e il relativo acquisto del loculo, è concesso fino ai parenti di 2° grado.

Sulle lastre che coprono il loculo è possibile collocare:

- a) 1 lumino a fiamma;
- b) un porta fiori di misura idonea;
- c) una foto con consuete diciture.

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia); per la durata della concessione vedasi tabella allegata.
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura: per la durata della concessione vedasi tabella allegata.
- c) colombari o loculi individuali: per la durata della concessione vedasi tabella allegata.
- d) nicchie ossario individuali (denominate cellette) per la raccolta di resti mortali: per la durata della concessione vedasi tabella allegata.
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato; per la durata della concessione vedasi tabella allegata.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed Enti secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi tra il comune e il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali;

E' facoltà della Giunta comunale richiedere il versamento di una cauzione stabilita con apposita delibera in relazione dell'importo corrispondente per l'area concessa a garanzia della regolare costruzione delle opere, e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L'importo della concessione è stabilito secondo le disposizioni di legge e relativa delibera di Giunta Comunale.

La concessione è subordinata alla accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché, delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei concessionari.
Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di eguale durata alla prima concessione, che verrà accordata secondo le disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

La mancanza della richiesta di riconferma da farsi entro mesi 3 dalla scadenza, costituirà... una legale presunzione di abbandono, ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere 3 mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto nelle sepolture scadute, cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà caso per caso l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 38 - Cappelle ed edicole

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree nei settori già destinati nei progetti esecutivi. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in carta legale per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalle tariffe vigenti; a versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e per la sua durata vedasi tabella allegata.

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro 12 mesi dalla data di concessione dell'area. Decorso tale termine verrà trattenuto il 20% di quanto versato. La costruzione dell'opera dovrà iniziare e portata a termine entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale.

Art. 39 - Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande della costruzione di cappelle, devono essere redatte su carta legale firmate dal concessionario. Si dovranno allegare i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare.

I progetti dovranno essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della Salute nei luoghi di lavoro dell'USSL competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere sepolte nel sepolcro.

Le sepolture private non dovranno avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Le modalità dei lavori di costruzione dentro l'area cimiteriale dovranno ricollegarsi a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti per la materia edilizia e sanitaria.

Art. 40 - Diritti di sepolcro

Il diritto di uso di sepolture private concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; quelle concesse ad Enti, è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto della concessione: in ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può essere consentita su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché, di salme di persone che abbiano acquisito benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 41 - Ossari, cinerari colombari

Nelle cappelle di famiglia, è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Art. 42 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati nelle concessioni edilizie, la concessione della area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del vincolo e della penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale, restituendo l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 43 - Salme o resti provenienti da altri comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolti che risultino averne diritto secondo l'art. 40.

Art. 44 - Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia, o i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenga dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza, si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art. 45 - Tombe individuali e norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura, costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Per la durata della concessione vedasi tabella.

Art. 46 - Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura, è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, fatta salva la possibilità di estrarre la salma sottostante, senza togliere quella sovrastante e ciò

per mezzo della creazione di uno spazio antistante la tomba stessa che ne permetta l'estrazione, previa collocazione di tombette in cemento.

Le salme devono essere racchiuse nelle casse, secondo le prescrizioni del D.P.R. 285/90 C.M. 24/6/93, N° 24.

Tanto per le salme già sepolte, quanto quelle in sovrapposizione, si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura secondo gli articoli sopra citati.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente.

La concessione della sovrapposizione scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare all'atto del rinnovo i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

La sovrapposizione, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti, discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario/successore.

Art. 47 - Manutenzione - revoca - decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria/straordinaria, si applicano le norme degli artt 42-46 del presente regolamento.

Art. 48 - Colombari

La concessione dei colombari è regolata dalle norme previste dal presente regolamento.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione; la decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Art. 48 - Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché siano contenute all'interno delle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e a porcellana.

Art. 49 - Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa; una di lamina di zinco o di piombo e l'esterna in legno, secondo l'art. 30 D.P.R. 285/90 e C.M. 24/6/93, N° 24.

Art. 50 - Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione, non potendo così essere ceduto in alcun modo e a qualsiasi titolo ad altri. Per la durata della concessione vedasi tabella allegata.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un periodo uguale di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' concesso agli eredi la facoltà di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 51 - Ossari e cinerari Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossari, deve essere indicato a cura del concessionario, il cognome, nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Per la durata della concessione vedasi tabella allegata.

Art. 52 - Cinerario comune

Il Cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il cimitero comunale in apposito locale.

Art. 53 - Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio ubicato all'interno del cimitero con le caratteristiche stabilite nel Regolamento comunale di Igiene e Sanità.

Per la durata della concessione vedasi tabella allegata.

Art. 54 - Cremazione

La cremazione è da considerarsi un servizio pubblico in virtù dell'art. 12/4° del D.L. 31/8/87, N°359, convertito con modificazioni nella L. 29/10/87, N° 440, dell'art. 26 bis D.L. 28/12/89, N°415, convertito con modificazioni nella L. 28/2/90, N°38.

Da queste norme, nonché, dall'art. 343 del T.U.LL.SS. del 27/7/34, N° 1265 e dal D.P.R. 285/90, C.M. 24/6/93, N° 24, si evince che non è obbligo del Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. Per quant'altro si applicano le prescrizioni D.P.R. 285/90.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 55 - Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna misura precauzionale igienica, stabilita per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso si notino nuclidi radioattivi.

Art. 56 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentaria, la volontà deve essere espressa dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e segg. del Codice Civile., e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20, L. 4/1-68, N° 15. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, e che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, e se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è correlata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 57 - Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. LL.SS. 27/7/34, N° 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Art. 58 - Autopsie

Le autopsie anche se ordinate dall'A. G., devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, ed i risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile Servizio Igiene Pubblica ed Ambientale e Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro per la eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia, deve darne comunicazione urgente al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'USSL competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dello art 254 del T.U. LL.SS., R.D. 2/6/34, N°1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 59 - Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile Servizio Igiene Pubblica ed Ambientale e Tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'USSL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 60 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma dell'art.6 e del capo VIII del D.Lgs 17.03.1995 n°230.

Art. 61 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie: le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall'A.G. per esigenze di giustizia.

Art. 62 - Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'A.G. non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, a meno che si tratti di Comune montano, il cui regolamento d'igiene consente di procedere a tale operazione nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 63 - Salme esumate d'ordine dall'autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall' A. G., le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme suggerite da questa autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile Igiene Pubblica ed Ambientale e Tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'USSL locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 64 - Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio custodia del cimitero, è tenuto a denunciare all'A.G. ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, art. 410 C.P. (1)

(1) CHIUNQUE COMMITTA ATTI DI VILIPENDIO SOPRA UN CADAVERE O
SULLE CENERI E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO/TRE ANNI

Art. 65 - Trasferimenti di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile S.I.P.A.T. della salute nei luoghi di lavoro, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 66 - Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nella apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario se esistenti.

Art. 67 - Il personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del R.S.I.P.A. dell'USSL locale, e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 68 - Servizi cimiteriali

Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa, l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'USSL competente;
- c) per la parte tecnica, opere edilizie per nuove costruzioni completamenti ed ampliamenti, manutenzione, l'Ufficio T.C.

Art. 69 - Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio custodia del cimitero deve:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni o, alla proprietà comunale, o, a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dalla Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alle proprietà comunali o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Ha l'obbligo di:

- a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie e imbalsamazioni;
- c) Provvedere nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;

d) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Art. 70 - Norme per l'accesso e la visita al cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla G. C. ed affissi all'ingresso del cimitero. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza, sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 71 - Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- b) a chi porti con se cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio con museruola;

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli delle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 72 - Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzioni o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Sindaco.

L'introduzione di monumenti e materiali da costruzione nel cimitero, è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 6 novembre.

Art. 73 - Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto, è vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali e oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare, apportare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi e a qualsiasi suppellettile;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare la quiete e il religioso raccoglimento in qualsiasi modo o mezzo o maniera;

Art. 74 - Imprese pompe funebri

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettano alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;

Le imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 T.U.L.P.S., R.D. 18706/31, N°773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari, e qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite nel D.P.R. 285/90.

Art. 75 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che addombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e degenza;
- b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 76 - Disposizioni varie

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri

All'interno del cimitero, può essere riservata apposita zona dove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 77 - Contravvenzioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono soggette, salvo l'applicazione di sanzioni penali, al T.U.L.L.SS., R.D. 27/07/34 N°1256, e successive modificazioni e integrazioni, L. 12/07/61, N°603, e artt.32, 113 L. 24/11/81, N°689, Depenalizzazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del D.P.R. 285/90, della circolare Ministeriale 24/06/93, N°24, del T.U.L.L.SS., R.D. 27/07/34, N° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla Sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare diritti, titolarità o altro, su sepolture private in base alle norme del precedente regolamento, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, presentare in Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del precedente Regolamento comunale, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto sopra, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, cessa di avere applicazione ed efficacia dal giorno di entrata in vigore del presente.

Le disposizioni, prescrizioni, tariffe, imposte, contratti, clausole e quant'altro previsto dall'Ufficio economato o da altro Ufficio che abbia attinenza e riferimento agli articoli e disposizioni del presente Regolamento, verranno applicati.

Art. 79 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi, come i trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..., o una concessione, aree, archi, loculi, nicchie, o la apposizione di croci, lapidi, busti, la costruzione di tombini, edicola monumenti, si intende agisca in nome e per conto e con il consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

Art. 80 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle concessioni, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 81 - Sepolture private a tumulazione pregresse - mutamento del rapporto concessorio.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/42, N°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'IMMEMORIALE, quale presunzione temporale della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in Via amministrativa, anziché in Via giurisdizionale.

TABELLA - TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI - GIUNTA COMUNALE DELL'03/11/94, N°401.

CATEGORIA I° CAMPO COMUNE:

- a) Concessione di collocazione di croce in legno dell'altezza di non oltre M. 1,05; GRATUITA.
- b) Concessione di collocazione di targa in marmo o pietra con indicazione del cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, per anni 10 (dieci) CONCESSIONE NON RINNOVABILE; £. 100.000.
- c) Concessione di collocazione di altro ricordo di buon materiale dell'altezza di non oltre M. 1,50 per anni 10 (dieci) CONCESSIONE NON RINNOVABILE; £. 150.000.

CATEGORIA II° ZONE PER SEPOLTURA INDIVIDUALE A TEMPO DETERMINATO:

- a) oncessione trentennale tomba individuale (AREA m. 1X m. 2) £. 2.220.000.
- b) Concessione trentennale di due tombe sovrapposte (area m.1xX m.2). la concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione; £. 3.200.000.
- c) Collocamento provvisorio di salma per ogni anno o frazione: £. 150.000.
- d) Disposizioni di cassetina con i resti o con le ceneri di altre salme in tutte le concessioni della II categoria (oltre la tassa di concessione per il posto individuale) fermo restando la durata della concessione alla fissata scadenza del posto individuale in cui è raccolta la cassetina ossario; £. 300.000.

CATEGORIA III° - LOCULI ED OSSARI.

- a) Concessione loculo per anni 50 (cinquanta); £. 2.450.000.
- b) Concessione ossario per anni 50 (cinquanta); £. 400.000.
- c) Disposizione di cassetina con i resti o con le ceneri di altre salme in loculo (per tutta la durata della validità della concessione del loculo); £. 250.000.

CATEGORIA IV° ZONE PER SEPOLTURE - LUNGO I MURI DI CINTA.

- a) Con diritto all'uso del muro di cinta in corrispondenza per ogni metro quadrato (la concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo); £. 2.300.000.
- b) Per ogni tumulazione in cappella o sepolcreto di famiglia di salma non compresa negli aventi diritto; £. 2.800.000.

Per ogni autorizzazione a ritirare, modificare, sostituire segni funebri di qualunque natura senza pregiudizio degli altri contemplati in tariffa:

- a) In campi comuni £. 50.000.

b) In zone a pagamento £. 100.000.

TARIFFE ACCESSORIE

a) Disinfezione obbligatoria per i contagiosi; £. 80.000.

b) Collaudo a monumenti; £. 250.000.